

NICOLA LUCIFERO¹

Considerazioni sulla portata del reg. (UE) 2024/1143 con particolare riferimento al settore vitivinicolo: profili interpretativi e profili applicativi

¹ Università degli Studi di Firenze; Accademia dei Georgofili

I. INQUADRAMENTO

L'entrata in vigore del reg. (UE) 2024/1143, avvenuta il 23 aprile 2024 a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea¹, risulta particolarmente rilevante per molteplici aspetti che interessano in particolare la disciplina del settore vitivinicolo sotto il profilo sostanziale e procedurale.

Per meglio cogliere la portata innovativa del reg. (UE) 2024/1143 e gli effetti che questo ha determinato sull'assetto normativo del vino, occorre non limitarsi alle sole modifiche apportate dal regolamento citato, ma contestualizzare l'intervento legislativo nell'ambito dell'evoluzione dell'intera disciplina di cui il settore vitivinicolo è destinatario. Ciò, in quanto, gli interventi del legislatore europeo che principalmente hanno interessato già da qualche decennio il settore agroalimentare in generale, e più in particolare quello vitivinicolo, nell'ultima decade hanno fortemente inciso in vario modo sulla relativa legislazione, soprattutto con riferimento a quell'elemento identitario che è possibile identificare nelle regole giuridiche di produzione dei vini di qualità, per poi subire, attraverso una uniformazione con la disciplina dei prodotti agricoli, conseguenze sul piano sostanziale e ricadute anche di ordine pratico. Invero, si tratta di un processo che coinvolge le regole di settore, principalmente contenute nel reg. (UE) 1308/2013 sull'organizzazione comune

¹ Cfr. reg. (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i reg. UE 1308/2013, UE 2019/787 e UE 2019/1753 e che abroga il reg. UE 1151/2012, da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2026/471 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026.

di mercato (“ocm”), che rispondono a una logica di accentramento delle scelte di regolazione mediante l’uniformazione e l’unificazione di specifici ambiti disciplinari attraverso cui la legislazione del vino è stata portata ad allinearsi in modo sempre più evidente a quella degli altri comparti produttivi.

In questa prospettiva, è quindi possibile cogliere quel percorso che è alla base di una sorta di “despecializzazione” della disciplina del settore viticolo, frutto della tendenza unificatrice (rispetto alla disciplina degli altri comparti produttivi) perseguita dal legislatore europeo. Un processo che, nel tempo, ha inciso su quel nucleo normativo unitario riservato al vino in modo non sempre uniforme riservando, da un lato, alle regole della produzione e, dall’altro, a quelle del mercato, sorti in parte diverse. Trattasi di un percorso che, sul piano del metodo, com’è stato già evocato in dottrina², si caratterizza per essere “disciplinare” in quanto incentrato su una disciplina specifica che risponde a un modello risalente e consolidato che è stato espressione di una specialità (appunto) disciplinare: questo è stato, dapprima, soggetto a critiche a seguito dell’apertura dei mercati mondiali e dell’ingresso di nuovi protagonisti e, più di recente, oggetto di intervento normativo per rispondere alle nuove crisi dettate dai cambiamenti climatici, che in talune regioni rilevano particolarmente, oltre che dal ruolo crescente di nuove esigenze sul versante dei consumatori, e per l’emergere di un più ampio processo di rivisitazione di abitudini nutrizionali, che comprendono, oltre alle bevande alcoliche, anche il vino per i riflessi sulla società e più in generale sul sistema economico del Paese³.

Dunque, muovendo dalla considerazione che il comparto vitivinicolo conservava (e in parte conserva tutt’ora) una sua disciplina specifica relativa alle indicazioni geografiche contenuta nel reg. (UE) 1308/2013 agli artt. 92 ss. distinta sul piano formale, ma con rilievi anche sotto il profilo sostanziale, rispetto ai prodotti agricoli i cui regimi di qualità erano invece contenuti nell’abrogato reg. (UE) 1151/2012, e ora nel reg. (UE) 2024/1143, occorre verificare le motivazioni che sono alla base dell’intervento normativo e la tecnica legislativa adottata per meglio coglierne la portata e il suo valore sul piano delle regole di settore. E questo per il motivo che, come si avrà modo di osservare, il nuovo regolamento persegue, da un lato, il tentativo di una sem-

² Il riferimento al “percorso disciplinare” è richiamato da F. ALBISINNI, *Strumentario di Diritto alimentare europeo*, Utet, Milano, 2023, p. 393.

³ Con riferimento al c.d. “processo di de-specializzazione” in atto nella legislazione vitivinicola si fa riferimento agli interventi normativi che hanno coinvolto il settore accentrando la disciplina del vino nell’ambito delle disposizioni che interessano gli altri comparti produttivi con conseguenze sul piano non solo formale, ma anche sostanziale. Sul punto, per una completa disamina, sia lecito rinviare a N. LUCIFERO, *Il settore vitivinicolo tra specialità della disciplina e processi di de-specializzazione*, in L. PAOLONI, F. PERNAZZA, A. VESPAZIANI (a cura di), *Le identità del vino*, Giappichelli, Torino, 2025, p. 241.

plificazione normativa della materia delle indicazioni geografiche attraverso una “riorganizzazione” della disciplina accentrata in un unico testo normativo, dall’altra interviene in modo significativo innovandola in funzione di un indirizzo da tempo maturato in seno alla Pac sul piano dell’individuazione di soggetti privati a cui affidare la gestione delle indicazioni geografiche (artt. 32-34), nonché prevedendo l’inserimento delle *pratiche sostenibili* quale nuova componente del sistema della qualità (art. 7).

Un regolamento dalla forte valenza tecnica che si inserisce pienamente nella più recente evoluzione normativa di fonte europea e che risponde a una logica principalmente di unitarietà della disciplina quanto all’oggetto e ai soggetti destinatari. La logica unitaria, si persegue, in particolare, per il tramite della previsione dell’ambito di applicazione (art. 5) e di regole unitarie per tutti gli operatori della filiera, nonché per l’individuazione di funzioni demandate ai gruppi di produttori nell’interesse dell’indicazione geografica (art. 32) e, da ultimo, per la previsione di un sistema unitario in tema di controlli. Ne discendono regole precise nel sistema di valorizzazione del prodotto anche attraverso l’enfaticizzazione della natura giuridica delle indicazioni geografiche quale *tipo di diritto di proprietà intellettuale*⁴.

2. IL REG. (UE) 2024/1143: TECNICA LEGISLATIVA, AMBITO DELL’INTERVENTO E FINALITÀ

Muovendo da alcune brevi considerazioni di carattere generale sull’intervento legislativo del reg. (UE) 2024/1143, è possibile osservare come il nuovo regolamento si innesti nel solco di una disciplina fortemente consolidata nel diritto europeo attraverso la previsione di un preciso modello giuridico e di una giurisprudenza della Corte di giustizia che ha contribuito a garantire, principalmente attraverso la sua interpretazione autentica e vincolante (art. 267 TFUE), più volte sollecitata dalle diverse pronunce pregiudiziali susseguitesi nel tempo, uno specifico ambito di tutela previsto dalla norma (in precedenza indicato dall’art. 13 reg. UE 1151/2012, e ora dall’art. 26 del reg. UE 2024/1143) arrivando ad estendere la protezione delle indicazioni geografiche rispetto ad atti di concorrenza sleale⁵.

⁴ Cfr. considerando n. 21 reg. (UE) 2024/1143.

⁵ Cfr., da ultimo, Corte giust. 7 giugno 2018, causa C-44/17, *Scotch Whisky Association*; Corte giust. 21 gennaio 2016, causa C-75/15, *Viiniverla*; Corte giust. 2 maggio 2019, causa C-614/17, *Queso Manchego*; Corte giust. 17 dicembre 2020, causa C-490/19, *Morbier*; Corte giust. 9 settembre 2021, causa C-783/19, *Champanillo*.

La riforma della disciplina dei “segni di qualità”⁶, forte dell’esperienza maturata negli anni, registra una progressiva attenzione verso gli strumenti giuridici per rafforzare la competitività dei produttori rispetto ai prodotti Dop e Igp e favorire la loro collocazione sul mercato. A bene vedere, infatti, il nuovo regolamento non interviene sui principi e le regole fondanti la disciplina di riferimento (*i.e.* la qualifica giuridica dei segni geografici, il loro riconoscimento e gli strumenti di tutela e di protezione), quanto piuttosto sull’apparato istituzionale e, ancor più, sotto il profilo di una semplificazione e armonizzazione delle procedure in quanto presenti in più testi normativi. Al contempo, il citato regolamento, in modo coerente con l’evoluzione dalla Pac a far data dalla riforma del 2013⁷, consolida il potere decisionale in capo alla comunità dei produttori a cui vengono demandati specifiche funzioni di governo allo scopo di favorire l’efficienza del sistema produttivo e una maggiore tutela dei segni geografici sul mercato.

Il nuovo regolamento risponde all’obiettivo di una semplificazione della disciplina perseguita per giungere a un *sistema unitario ed esaustivo*⁸ individuato in funzione dell’ambito di applicazione (art. 1) che comprende, oltre ai prodotti agricoli, il vino e le bevande spiritose⁹, per un funzionamento ottimale del mercato interno delle indicazioni geografiche, nonché per *contribuire in maniera significativa ad accrescere la conoscenza, il riconoscimento e la comprensione dei consumatori*¹⁰. Un approccio che si riflette sul piano dei procedimenti e, ugualmente, delle regole di gestione delle indicazioni geografiche, e quindi dei soggetti preposti, e ancora sul piano istituzionale dei poteri delle autorità di controllo.

⁶ Il riferimento è a F. ALBISINNI, *Il territorio come regola? Segni del territorio e mercato*, in «Dir. agricoltura», 1999, p. 154.

⁷ In dottrina, per tutti, A. JANNARELLI, *Profili giuridici del sistema agroalimentare e agro-industriale. Soggetti e concorrenza*, Cacucci, Bari, 2016, pp. 11-20; EAD., *L’eccezionalismo agricolo e la catena alimentare nel futuro della PAC*, in «Dir. agroalim.», 2016, p. 61; ID., *Il mercato agro-alimentare europeo*, in «Dir. agroalim.», 2020, p. 309, spec. pp. 321-332.

⁸ Cfr. considerando n. 20 reg. (UE) 2024/1143.

⁹ Disciplinati separatamente, rispettivamente, il vino agli artt. 92 ss. del reg. (UE) 1308/2013 e le bevande spiritose secondo le disposizioni contenute nel reg. UE 2019/787.

¹⁰ Non a caso gli obiettivi generali indicati fin dalla Proposta di regolamento della Commissione del 2 maggio 2022 [COM(2022) 134 fin] furono individuabili nel *garantire una tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione, comprese le procedure di registrazione efficienti, e aumentare l’adozione delle indicazioni geografiche in tutta l’Unione a beneficio dell’economia rurale*. Finalità che, per l’appunto, si riflettono nella stessa struttura del reg. UE 2024/1143 che resta principalmente incentrata sulle procedure, a cui, non a caso, è dedicata la prima copiosa parte compresa nel Capo 2, a cui fanno seguito le disposizioni sulla protezione (Capo 3) e sui controlli e sulla tutela (Capo 4) lasciando al Capo 5 l’individuazione dei requisiti delle Dop e le Igp, a rimarcare quell’espressa finalità del nuovo regolamento volta a definire regole unitarie per regolare e rafforzare i diritti di proprietà intellettuale.

Invero, la previsione di un sistema unitario della disciplina della qualità che, a ben vedere, aveva già avuto avvio con l'abrogato reg. (UE) 1151/2012 allorquando tutti i c.d. "regimi di qualità" – *i.e.* le Dop e Igp, ma anche le Stg e le indicazioni facoltative di qualità – furono previsti in un solo testo normativo, viene raggiunta attraverso l'individuazione oggettiva dell'ambito di applicazione normativa – che per i comparti produttivi del vino e delle bevande spiritose rinvia alla relativa disciplina verticale per le sole regole attinenti la produzione in quanto caratterizzate da una loro marcata specificità – con il fine di *chiarire, semplificare determinate norme e snellire le procedure*. Ebbene, trova così luogo una "riorganizzazione" della materia effettuata principalmente attraverso l'abrogazione espressa delle norme contenute nelle disposizioni di settore per effetto degli artt. 84 e 85 dell'esaminato regolamento e un "coordinamento" tra le diverse fonti del diritto europeo, tra cui, in particolare, i controlli ufficiali sul mercato [reg. (UE) 2017/625], delineando i contenuti di nuove figure giuridico-soggettive applicabili, indistintamente, agli agricoltori (e, più in generale, agli *operatori* secondo il dettato normativo¹¹) che operano nei diversi comparti produttivi, nonché alle strutture collettive che assumono la responsabilità di gestione delle indicazioni geografiche¹².

Un *sistema unitario ed esaustivo* che si raggiunge, piuttosto che con la previsione in un unico testo normativo dell'intera disciplina – posto che il reg. (UE) 1308/2013 conserva ancora settorialmente le disposizioni relative alle "Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo"¹³ –, con interventi sulle regole di settore semplificandole mediante l'abrogazione per evitare inutili sovrapposizioni dei testi normativi oppure innovando la disciplina con nuove disposizioni in linea con l'evoluzione della Pac.

Come risulta chiaramente dalla base giuridica – che menziona oltre all'art. 43, par. 2, TFUE, anche l'art. 118 TFUE – il *focus* è rappresentato dai diritti di proprietà intellettuale che emergono dalla disciplina speciale delle indicazioni geografiche, con l'intento di garantire una protezione uniforme e per l'istituzione di un regime di autorizzazione, coordinamento e controllo centralizzati a livello degli Stati membri, oltreché della Commissione. D'altronde, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale costituisce una compo-

¹¹ Cfr. art. 2, par. 1, lett. e), reg. (UE) 2024/1143.

¹² Sul punto, F. ALBISINNI, *I codici europei dell'agricoltura dopo Lisbona*, in L. COSTATO, P. BORGHI, L. RUSSO, S. MANSERVISI (a cura di), *Dalla riforma del 2003 alla Pac dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare e ambientale*, Jovene, Napoli, 2011, p. 17; Id., *Il diritto agrario europeo dopo Lisbona fra intervento e regolazione: i codici europei dell'agricoltura*, in «Agr. Ist. Merc.», 2011, p. 29.

¹³ Cfr. art. 92 ss. reg. (UE) 1308/2013.

nente della più ampia disciplina dedicata alle indicazioni geografiche poiché da essa trae origine, e si misura sul mercato, attraverso le regole di protezione e di tutela, oltre alle iniziative delle Autorità di contrasto, i cui benefici ricadono sui produttori e, più in generale, sul territorio rurale¹⁴.

Il riferimento a una speciale categoria di segni distintivi rimanda ancora una volta alla specialità della materia che regola le filiere agroalimentari elaborata nel contesto della Pac, che presenta criteri e regole differenti rispetto agli altri settori dell'economia¹⁵. In tal senso, coerentemente con gli obiettivi della Pac e in linea con la previgente disciplina, il nuovo regolamento sui prodotti di qualità estende gli strumenti giuridici per la valorizzazione di tali produzioni e accentra i poteri decisionali in capo ai gruppi di produttori per la gestione delle loro indicazioni geografiche, in quanto entità giuridiche che agiscono *sul* mercato e *per* il mercato dei prodotti di qualità, con il fine non solo di valorizzare la qualità dei prodotti di qualità, ma per il funzionamento della filiera e per gli obiettivi di sostenibilità a cui le produzioni di qualità devono anch'esse rispondere. Vi è infatti la consapevolezza che i produttori che agiscono collettivamente, non solo riescono a tutelare meglio i diritti di proprietà intellettuale contro le pratiche sleali, ma acquisiscono un maggiore potere sul mercato anche per garantire meglio una equa distribuzione del valore aggiunto tra gli attori della catena di approvvigionamento, al fine di fornire un reddito equo ai produttori che copra i costi e consenta loro di investire ulteriormente nella qualità e nella sostenibilità degli stessi prodotti tutelati¹⁶.

Trova in questo modo conferma quella tendenza, da tempo perseguita nell'ambito del diritto europeo, che va accentuando l'attenzione del legislatore per interventi normativi volti a semplificare specifici ambiti disciplinari attraverso la ricerca di un approccio unitario per specifici contesti normativi uniformi che importano un accentramento delle scelte di regolazione attraverso l'individuazione di obbligazioni, regole di responsabilità e competenze degli Stati membri che coinvolgono anche le autorità preposte ai controlli e gli attori di tutta la filiera¹⁷. Se l'elemento che caratterizza la disciplina delle

¹⁴ Cfr. considerando n. 18 e 21 reg. (UE) 2024/1143.

¹⁵ Ciò in considerazione della specialità delle regole che riguardano la produzione agricola e il prodotto agroalimentare, le cui caratteristiche divergono da altre merci, in generale, per esigenze di sicurezza e, in particolare, con riguardo alle produzioni di qualità, per le caratteristiche legate all'ambiente geografico e al metodo di produzione.

¹⁶ Cfr. considerando n. 19, 25 e 32 reg. (UE) 2024/1143.

¹⁷ In questi termini la dottrina più autorevole ha richiamato l'attenzione su regole comuni europee, giuridiche prima che economiche, capaci di garantire sul piano del diritto l'unità istituzionale. Un contesto complesso che delinea "nuovi paradigmi" (F. ALBISINNI, *La dir. 2019/633 tra Pac e mercati*, in «Riv. dir. alim.», fasc. 4, 2021, p. 14) e un quadro giuridico tutt'altro che compiuto, che lo stesso A. individua in un "cantiere" aperto (F. ALBISINNI, *Il cantiere agricolo*, in

indicazioni geografiche, siano esse dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, è rappresentato dal riconoscimento del territorio come canone di identità e di qualità¹⁸, è facile considerare l'intervento normativo non solo per il fine volto a unificare le discipline dei diversi prodotti (peraltro da tempo in atto), ma per creare un sistema unitario ed esaustivo che riflette, avuto riguardo all'intera disciplina, la ricerca di una dimensione sistemica. In tal senso è possibile considerare la coerenza del fine perseguito dal legislatore riformista con riferimento alle disposizioni normative che assumono uno specifico significato e un fine preciso in quanto posto in relazione con tutte le altre norme che formano parte del sistema della qualità dei prodotti agroalimentari. Invece, il reg. (UE) 2024/1143 determina una disciplina unitaria che opera con riferimento al riconoscimento e alla protezione dei prodotti di qualità, dei procedimenti amministrativi, e dei soggetti (*i.e.* i gruppi di produttori) a cui sono demandate funzioni di governo delle indicazioni geografiche, nonché con riguardo alle autorità nazionali preposte per i controlli e per le sanzioni. Il fattore di unificazione è alla base della tecnica legislativa volta a perseguire una dimensione sistemica¹⁹ ricercata dal legislatore per perseguire assetti disciplinari comuni all'intero contesto normativo.

Tali considerazioni trovano, peraltro, conferma con riguardo agli obiettivi generali che furono espressamente individuati fin dalla Proposta di riforma del reg. (UE) 1151/2012 da parte della Commissione del 2 maggio 2022²⁰, allorchando furono individuati nel *garantire una tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione, comprese le procedure di registrazione efficienti, e aumentare l'adozione delle IG in tutta l'Unione a beneficio dell'economia rurale*. Finalità che si riflettono nella stessa struttura del regolamento che resta principalmente incentrata sulle procedure, a cui è dedicata la prima parte (Capo 2), a cui fanno seguito le disposizioni sulla protezione (Capo 3) e ai controlli e tutela (Capo 4) lasciando al Capo 5 l'individuazione dei requisiti delle Dop e Igp, a rimarcare la finalità del regolamento che è finalizzata a definire regole unitarie e di sistema e non di riforma di un modello giuridico

I diritti della terra e del mercato agroalimentare, Liber amicorum Alberto Germanò, vol. II, Utet, Torino, 2017, p. 1093).

¹⁸ In tal senso, F. ALBISINNI, *Il nuovo regolamento europeo sulle indicazioni geografiche, tra regole e istituzioni*, in «Le Nuove leggi civ. comm.», 2025, p. 311.

¹⁹ Ancora, F. ALBISINNI, *Il nuovo regolamento europeo sulle indicazioni geografiche, tra regole e istituzioni*, cit., pp. 318-319.

²⁰ Proposta di regolamento della Commissione *Regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 del 2 maggio 2022 [COM(2022) 134 fin]*.

oramai consolidato. Obiettivi che sono stati raggiunti attraverso un riassetto della disciplina (non a caso i lavori preparatori fanno spesso leva sui termini di *semplificazione e responsabilità*) sotto il profilo di una semplificazione e armonizzazione delle procedure (perché presenti in più testi normativi) e al contempo migliorare l'applicazione delle relative norme per tutelare meglio i diritti di proprietà intellettuale e proteggere meglio le indicazioni geografiche sul mercato (anche *on line*).

3. (SEGUE) LE MODIFICHE APPORTATE DAL REG. (UE) 2024/1143 AL SETTORE VITIVINICOLO

Dunque, volendo considerare gli effetti che l'entrata in vigore del regolamento sul pacchetto qualità ha determinato sulla disciplina del vino, mi pare si possa muovere da alcune considerazioni di ordine sistematico, e quindi sottolineare come il reg. (UE) 1143/2024 si inserisca a pieno titolo nel contesto di una evoluzione normativa da tempo oramai in atto che coinvolge il settore del vino nella direzione di una unificazione disciplinare, già in parte attuata attraverso gli interventi della Pac. Dico questo perché, se si considera l'evoluzione della Pac e dell'ocm, in particolare, verificatasi nel corso degli ultimi 15 anni, il settore del vino è stato coinvolto in un processo di uniformazione dettato principalmente dalla regolazione del mercato agroalimentare. Invero, si tratta di un processo che coinvolge le regole di settore, principalmente contenute nell'ocm, che rispondono a una logica di accentramento delle scelte di regolazione mediante l'uniformazione e l'unificazione di specifici ambiti disciplinari attraverso cui la disciplina del vino si tende ad allineare a quella degli altri comparti produttivi.

Ora, nell'ambito di questa evoluzione temporalmente scandita dal reg. (UE) 491/2009, che ha previsto l'inserimento dell'ocm del vino, di cui al reg. (CE) 479/2008, nell'ocm unica, di cui al reg. (CE) 1234/2007, con un impatto significativo sotto diversi profili, successivamente confermata con il reg. (UE) 1308/2013 e parzialmente modificata dal reg. (UE) 2021/2117, e da ultimo confermate dal reg. (UE) 2021/2117, si inserisce il reg. (UE) 2024/1143 che apporta significative modifiche sul piano sostanziale oltre che formale alla disciplina dei c.d. "regimi di qualità".

Volendo schematizzare, tali interventi possono essere suddivisi sul piano della tecnica legislativa adottata e con particolare riferimento agli effetti applicativi in modifiche esplicite e testuali apportate mediante l'art. 84 del reg. (UE) 2024/1143: queste incidono direttamente sul corpo normativo del reg. (UE) 1308/2013 segnatamente alle disposizioni settorialmente riservate al vino; e interventi che sono il frutto della portata ampia e generale e, come detto,

unificante del nuovo regolamento, che quindi coinvolgono tutti i settori, tra cui la disciplina dedicata ai prodotti vitivinicoli – che si ricava dalla previsione dell’ambito di applicazione dettato dall’art. 5 che, a differenza del precedente reg. (UE) 1151/2012, il cui articolo 2, par. 2, escludeva esplicitamente i prodotti vitivinicoli dall’ambito di applicazione, li inserisce ai fini dell’applicazione della norma²¹ – e rispondono al processo evolutivo interno alla politica europea.

Più in dettaglio, con riguardo al primo punto sopra indicato (*i.e.* le modifiche esplicite e testuali apportate dal nuovo regolamento), se consideriamo la portata emendativa dell’art. 84 che interviene direttamente sulla disciplina verticale del vino contenuta nell’ocm, queste riflettono, come detto, la logica unitaria rappresentata dalla necessità di perseguire una semplificazione della materia relativa alle indicazioni geografiche dei prodotti del vino, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli. Queste si rinvengono con riferimento ai seguenti principali ambiti normativi:

- i. I procedimenti di registrazione delle indicazioni geografiche mediante la previsione di una disciplina comune e perfettamente allineata per tutti i prodotti²². Queste riguardano l’abrogazione degli artt. 96-99 del reg. (UE) 1308/2013 riferite alle norme relative ai procedimenti per la registrazione, modifica, apposizione e cancellazione dell’indicazione geografica del vino. Per effetto della portata applicativa del reg. (UE) 2024/1143 tale disciplina è oggi contenuta nel Capo 2 del reg. (UE) 2024/1143 agli artt. 9-25. Sul piano sostanziale la disciplina per il vino non muta nei suoi contenuti che restano analoghi a quelli precedentemente normati nell’ocm, tuttavia giova osservare come il reg. (UE) 2024/1143 sul piano formale presenti una suddivisione distinta sotto il profilo delle fasi e degli stadi del procedimento secondo una articolazione procedurale maggiormente ordinata;
- ii. allo stesso modo, nella prospettiva di unificare le procedure, viene abrogato l’art. 105 reg. (UE) 1308/2013 in materia di modifiche al disciplinare, oggi contenuto all’art. 24 del nuovo regolamento a beneficio di tutti i prodotti;
- iii. all’abrogazione dell’art. 102 con riguardo alla relazione delle indicazioni geografiche con i marchi commerciali, dell’art. 103 dedicato alla protezio-

²¹ Il nuovo reg. (UE) 1143/2024 prevede nell’ambito di applicazione si applica ai vini (art. 5), definiti come «i prodotti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del Reg. 1308/2013», il quale rimanda all’allegato VII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16, che rappresentano: Punto 1: Vino; Punto 3: Vino liquoroso; Punto 4: Vino spumante; Punto 5: Vino spumante di qualità; Punto 6: Vino spumante di qualità del tipo aromatico; Punto 8: Vino frizzante; Punto 9: Vino frizzante gassificato; Punto 11: Mosto di uve parzialmente fermentato; Punto 15: Vino ottenuto da uve appassite; Punto 16: Vino di uve stramature.

²² Cfr. considerando n. 72 reg. (UE) 1143/2024.

- ne dei vini Dop e Igp, che rinvia alla disciplina generale di cui agli articoli da 26 a 31, e agli articoli 35 e 36 del reg. (UE) 2024/1143;
- iv. alle menzioni tradizionali, precedentemente contenute all'art. 112 reg. (UE) 1308/2013, che identificano l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri in relazione ai prodotti Dop e Igp relativamente ad un metodo di produzione o di invecchiamento oppure alla qualità con la duplice modifica che prevede l'inserimento dell'art. 113 *bis* reg. (UE) 1308/2013, con riferimento alla relazione tra menzioni tradizionali e indicazioni geografiche prevedendo che la registrazione di una menzione tradizionale il cui utilizzo violerebbe l'art. 26 del reg. (UE) 2024/1143 è respinta se la domanda di registrazione della menzione tradizionale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica;
- v. viene inoltre modificata la sottosezione III e la sottosezione IV del reg. (UE) 1308/2013, precedentemente riferita ai *Controlli relativi alle denominazioni d'origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali*, ora riferita più specificatamente ai *Controlli per verificare il rispetto del disciplinare in relazione alle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche e per verificare la conformità alla definizione e alle condizioni d'uso delle menzioni tradizionali, nonché per l'applicazione delle condizioni d'uso delle menzioni tradizionali* dove l'art. 116 *bis* demanda agli Stati membri il compito di adottare le misure necessarie per far cessare l'uso illegale delle menzioni tradizionali protette e non anche delle Dop e Igp come era invece precedentemente disposto. In questo modo si vuole estendere l'attività di controllo anche alla disciplina delle menzioni tradizionali, che è molto impiegata nel settore vitivinicolo, che, fermo restando il riconoscimento del diritto europeo, rappresenta un'area di dominio principalmente degli Stati membri²³. Ne discende che, come gli altri settori, anche il vino resta

²³ Prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, l'art. 103 reg. (UE) 1308/2013 prevedeva una disciplina *ad hoc* per i prodotti vitivinicoli registrati, che si differenziava da quella comune prevista dall'art. 13 del reg. (UE) 1151/2012 per l'assenza della tutela *ex-officio* predisposta dal comma 3 dell'art. 13. La tutela *ex-officio* prevede che gli Stati membri, sia quelli di produzione del prodotto IG che quelli di commercializzazione di tale prodotto, adottino le misure amministrative e giudiziarie adeguate a prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche. Il nuovo regolamento sulla qualità, invece, dispone un coordinamento con il reg. (UE) 2017/625 in tema di controlli attraverso un rinvio generale alla nuova disciplina comune contenuta nel Capo 4 (controlli e tutela), artt. 38-45, con un ambito di applicazione relativo – per il vino – ai soli controlli sul mercato, in quanto i vini sono già soggetti a controlli specifici come previsto dal reg. (UE) 1308/2013. In questo contesto viene data particolare attenzione alla trasparenza e alle informazioni pubbliche relative alle autorità competenti, e agli organismi delegati anche ai fini del loro accreditamento, che, a mio avviso, acquisisce rilievo nella prospettiva della definizione di un disegno istituzionale.

sottoposto alla disciplina sui controlli sul mercato, conservando invece, a differenza degli altri prodotti, la disciplina interna relativa sui controlli specifici. L'estensione ai controlli sui vini ha un suo particolare rilievo nella prospettiva di riconoscere la specificità della disciplina per la verifica della conformità della produzione al disciplinare nel settore del vino affidata agli agenti vigilatori nell'ambito delle attività dei Consorzi di tutela, e prevedere un sistema unitario di controlli sul mercato per perseguire il fine della *fiducia dei consumatori*²⁴ e, correlato a questo, per garantire la conservazione del sistema della qualità che potrebbe essere altrimenti messo in discussione dalle frodi o dalle crisi del settore, come peraltro avvenuto in passato;

vi. infine, seguono altre modifiche minori con la medesima logica unificatrice, tra cui l'abrogazione dell'art.104 relativo al registro elettronico delle indicazioni geografiche del vino, le cui previsioni sono oggi contenute all'art. 22 del nuovo regolamento.

Con riferimento, invece, a quelle ulteriori e distinte modifiche che sono frutto della portata generale del regolamento che coinvolgono il settore del vino, unitamente a tutti i prodotti di qualità, nella prospettiva del funzionamento del mercato, queste interessano principalmente due ambiti specifici rappresentati dal ruolo assegnato ai gruppi di produttori (art. 32), coerentemente al ruolo assegnato ai soggetti privati nella regolazione dei mercati agroalimentari a far data dalla riforma della Pac del 2013, e da quella relativa agli obiettivi della sostenibilità (art. 7) che comprende adesso anche le produzioni di qualità. Invero, l'esigenza di conciliare un'agricoltura ecocompatibile e, al contempo, di contribuire in modo significativo al contrasto dei cambiamenti climatici, sono alla base della prospettiva segnata dalle Istituzioni europee con riferimento al tema ambientale e alla necessità di adottare una visione strategica a lungo termine, coerente con l'Agenda 2030²⁵, di cui il *Green Deal* europeo²⁶ è parte integrante – come espressamente precisato fin dai primi

²⁴ Cfr. considerando n. 51 reg. (UE) 1143/2024.

²⁵ Attraverso la Risoluzione del 25 settembre 2015, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (*The 2030 Agenda for Sustainable Development*) che rappresenta un programma di azione per *le persone, il pianeta, la prosperità e la pace*, prevedendo 17 obiettivi (c.d. *Sustainable Development Goals*) e 169 traguardi (o *Target*), le cui finalità sono interconnesse tra loro e indivisibili e dalla portata omnicomprensiva. Tale atto si basa espressamente sulla supremazia dello sviluppo sostenibile, quale principio guida composito di portata universale e fondamentale per l'integrazione con le politiche settoriali, capace di garantire l'equità intergenerazionale auspicata da Agenda 2030 nel rispetto dell'equilibrio e dell'integrità degli ecosistemi, contribuendo al contempo al benessere umano globale.

²⁶ Cfr. Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 11 dicembre 2019, *Il Green Deal europeo*, COM(2019)640.

considerando²⁷ – e ne riflette alcune caratteristiche in termini di obiettivi e di azioni interconnesse tra loro. D'altronde, la crisi climatica impone una visione che coinvolge tutti i comparti produttivi e impone di preservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità²⁸ di cui riconosce l'importanza di garantire la loro funzione naturale per la salvaguardia del Pianeta²⁹. La strategia delle Istituzioni europee muove da una considerazione unitaria, ossia la necessità di invertire la rotta e adottare una strategia che leghi competitività e tutela dell'ambiente attraverso il ricorso alla sostenibilità, e adotta il medesimo schema programmatico. Infatti, oltre a una impronta fortemente ambientale, gli atti di *soft law* che si sono susseguiti negli ultimi anni si accomunano per il grado di precettività, e dunque di forza operativa, e per la loro natura programmatica che si esprime nel definire obiettivi e strategie finalizzate a realizzare una economia sostenibile, inclusiva, climaticamente neutra, capace di migliorare la qualità della vita delle generazioni presenti e future.

4. I GRUPPI DI PRODUTTORI NEL REG. (UE) 2024/1143: QUALIFICA GIURIDICA E FUNZIONI

I *gruppi di produttori* sono disciplinati nel Capo 3 del Reg. (UE) 2024/1143 (artt. 32-34) e operano con riferimento a tutti i prodotti nel contesto delle norme sulla protezione delle indicazioni geografiche³⁰.

Definite quali entità collettive, costituite volontariamente dai produttori di un medesimo alimento per la tutela delle relative Dop e Igp, e dagli stessi organizzata e controllata, svolgono funzioni collegate all'indicazione geografica, e quindi solo di riflesso nell'interesse degli aderenti e, più in generale, del sistema pubblicitario che caratterizza la filiera di qualità. L'art. 32 del regolamento, in linea con quanto disposto dalla definizione contenuta nell'abrogato previgente regolamento³¹, non individua una specifica forma giuridica che tali gruppi sono tenuti ad assumere (la norma, per l'appunto, recita *a prescindere dalla forma giuridica*), fermo restando che il contratto associativo che lega gli opera-

²⁷ Cfr. considerando n. 2 e 4 reg. (UE) 2024/1143.

²⁸ Cfr. Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 20 maggio 2020, *Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2020*, COM(2020)380.

²⁹ Cfr. Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo del 15 ottobre 2020, *Lo stato della natura nell'Unione europea*, COM(2020)635.

³⁰ In argomento sia lecito rinviare a N. LUCIFERO, *I gruppi di produttori nel sistema europeo dei regimi dei prodotti agricoli di qualità*, in «Le Nuove leggi civ. comm.», 2025, p. 328.

³¹ Cfr. art. 2, par. 1, n. 2, reg. (UE) 1151/2012.

tori della medesima zona di origine ha lo scopo di disciplinare attività comuni riferite all'indicazione geografica su cui convergono gli interessi degli associati.

Le descritte entità sono rappresentative (esternamente) degli interessi dei privati attraverso le iniziative poste in essere nell'interesse del segno geografico, ma al contempo devono poter (internamente) essere *organizzati democraticamente*, il che comporta che per la costituzione della struttura vengano applicate regole interne coerenti con l'assetto normativo esistente. In altri termini, il concorso tra gli interessi collettivi, principalmente riconducibili all'indicazione geografica, e gli interessi privati – ossia alla valorizzazione del segno e al vantaggio concorrenziale che tale segno può determinare a un insieme circoscritto di produttori della zona di origine – delinea la forma dei gruppi quali strutture giuridiche associative, oppure consortili, dei produttori della zona che svolgono funzioni di matrice pubblicistica.

È bene puntualizzare che già l'art. 45 reg. UE 1151/2012 aveva disciplinato, seppur in modo sintetico, i gruppi di produttori riconoscendo loro specifiche funzioni; mentre la disciplina previgente si limitava a riconoscere il ruolo delle *associazioni* circoscrivendolo ai procedimenti di registrazione di una indicazione geografica, oppure alle procedure di richiesta di modifica del relativo disciplinare di produzione³². Ciò a confermare la caratteristica che trova luogo con riguardo alla posizione giuridica soggettiva degli agricoltori rispetto alle indicazioni geografiche il cui limite si rinviene in tutte le iniziative o azioni che riguardano la denominazione geografica per l'appunto rimesse a un diverso centro di interesse rappresentato dalla struttura collettiva che riunisce i produttori della zona di origine. Essa rappresenta infatti una aggregazione tra produttori del medesimo prodotto per finalità organizzative, in quanto funzionale alla rappresentanza dei soggetti economici che fruiscono del segno distintivo, così marcando i limiti delle azioni e i diritti dei produttori rispetto all'indicazione geografica. Rispetto all'impostazione prevista nei primi regolamenti, a tali strutture sono state nel tempo assegnate maggiori funzioni, le quali restano estranee sul piano decisorio e attuative ai singoli produttori e sono rimesse a soggetti collettivi.

Tema che investe la titolarità del segno ove si annida il profilo di maggiore rilievo, in quanto nelle denominazioni di origine l'autonomia delle istanze dei produttori acquisisce rilievo nel contesto dell'ente collettivo (sia esso una associazione o un consorzio), ma non si manifesta in termini diretti sulla indicazione geografica che, per la sua natura pubblicistica, non può dare luogo a situazioni giuridiche attive da parte dei singoli produttori. Secondo tale visione, i diritti dei produttori della zona di origine restano limitati alla scelta (non

³² Cfr. artt. 5 e 9 reg. (CEE) 2081/1992 e artt. 5 e 9 reg. (CE) 510/2006.

vincolata) di utilizzare l'indicazione geografica, fermo restando che questa determina comunque l'obbligo di osservare le disposizioni vincolanti contenute nel disciplinare di produzione ed essere sottoposte al regime di controllo. Per contro, le iniziative che, a vario titolo, hanno a oggetto l'indicazione geografica sono affidate esclusivamente a tali soggetti collettivi sia con riguardo alle funzioni collegate ai procedimenti collegati alla registrazione dell'indicazione geografica (art. 9), sia con riferimento al dialogo con le autorità preposte ai controlli e ancora con riguardo alle iniziative anche in sede giudiziale volte ad inibire le pratiche commerciali sleali (art. 32, par. 4).

Sotto il profilo soggettivo, i *gruppi* riuniscono i produttori dello stesso prodotto che operano nella zona geografica di riferimento, i quali hanno il diritto (e non l'obbligo) di aderirvi. Vero è che l'art 32 recita che la struttura collettiva è istituita volontariamente su iniziativa dei produttori e da questa composta, tuttavia certe iniziative, tra cui la richiesta di registrazione, sono a loro demandate in via esclusiva. Inoltre, gli Stati membri possono decidere che gli operatori e i rappresentanti delle attività economiche connesse a una delle fasi della catena di approvvigionamento, nonché i portatori di interessi di cui all'art. 157 reg. UE 1308/2013, possano essere membri di un gruppo se hanno un interesse specifico, pur non potendo costoro controllare il gruppo di produttori³³.

Posto che la costituzione di un gruppo di produttori è prevista dall'art. 32 su base volontaria, in assenza del gruppo, per un prodotto designato da un'in-

³³ Seppur non attinente al settore della qualità, giova considerare che la questione dell'assetto interno dei soggetti collettivi rispetto all'esigenza di funzionamento dell'organizzazione è stata oggetto di una pronuncia della Corte di giustizia con riferimento alla possibilità di riconoscere le organizzazioni di produttori non costituite esclusivamente da produttori agricoli. La Corte chiarisce che tali strutture possono includere anche soggetti non produttori sempre a condizioni che il controllo dell'organizzazione permanga nelle mani dei produttori agricoli. Ciò, peraltro, riflette l'esigenza di una efficace interazione tra i diversi soggetti della filiera, anche con il fine di garantire al meglio l'equilibrio tra i soggetti più deboli nelle relazioni contrattuali, pur riconoscendo un ruolo di rilievo agli agricoltori (C. giust. 15 giugno 2023, causa C-183/22, *Saint-Louis Sucre*). È chiaro che il coinvolgimento effettivo dei privati nella regolazione del mercato si evince con riferimento al ruolo dei gruppi, nell'ambito delle scelte relative alla programmazione della produzione in funzione della domanda, oltre alla regolazione dell'attività produttiva e alle scelte collegate ai mercati esteri; compiti di regolazione che trovano luogo anche attraverso la definizione delle trattative contrattuali. Ciò posto, occorre considerare che per perseguire con maggiore efficacia lo scopo anzidetto, i produttori agiscono come soggetti associati, spostando il momento decisionario all'interno delle strutture intermedie del mercato e, più in particolare, nell'ambito degli organi societari all'uopo preposti. In tal modo, il tema delle scelte dei privati si lega, inevitabilmente, alla rappresentatività dei soggetti che operano lungo la filiera. In dottrina, I. CANFORA, *Le Organizzazioni di produttori agricoli tra funzioni di mercato e composizione interna. Riflessioni a margine della sentenza della Corte di giustizia nel caso Saint-Louis Sucre*, in «Dir. agroalim.», 2023, p. 413.

dicazione geografica è riconosciuto agli Stati membri, attraverso un organo all'uopo designato, di potere svolgere le azioni per la tutela della Dop o Igp innanzi alle autorità di controllo, doganali o di contrasto, nonché le iniziative per l'implementazione delle pratiche sostenibili di cui all'art. 7³⁴. La finalità della norma è quella di sopperire alla mancata costituzione di un gruppo a seguito della registrazione di una denominazione di origine demandando talune funzioni essenziali allo Stato membro (in Italia al Masaf) così da garantire in ogni caso l'interlocuzione tra i portatori di interesse e colmare lacune normative che avevano sollevato, specialmente in alcuni Paesi, non poche criticità in passato.

Se si considerano le funzioni si conferma la prospettiva summenzionata del rilievo che tali soggetti rappresentativi degli interessi dei privati svolgono con riferimento all'indicazione geografica e, più in generale nella regolazione dei mercati³⁵. In tal senso, l'art. 32, par. 4, tipizza le funzioni demandate ai gruppi dal cui elenco si ritiene possano essere distinte a seconda di quelle che sono proprie della funzione istituzionale dei gruppi, tra cui la valorizzazione dei prodotti con Dop o Igp, oltre a quelle connesse con le procedure amministrative relative alle indicazioni geografiche (*i.e.* richiesta, modifica o cancellazione), oppure l'elaborazione del disciplinare di produzione, per finire alle funzioni di controllo sull'uso del disciplinare di produzione, anche nel mercato *on line*, e di rappresentanza verso le autorità di controllo, o doganali, oppure per il contrasto alle pratiche commerciali sleali anche in sede giudiziale³⁶; mentre altre sono collegati all'implementazione delle pratiche sostenibili, di cui all'art. 7, nell'ambito delle regole contenute nel disciplinare di produzione che in concreto richiedono di intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica³⁷. A ben vedere, tali funzioni esprimono un comune denominatore nel voler tutelare la reputazione dei prodotti di qualità da parte dei soggetti rappresentativi dei produttori, come rimarcato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia³⁸, facendo proprio l'interesse dei gruppi di pro-

³⁴ La previsione contenuta all'art. 32, par. 6, reg. (UE) 2024/1134 acquisisce rilievo per aver colmato una lacuna presente nella previgente disciplina ove si consideri che la costituzione di un soggetto collettivo non segue sempre la registrazione di una indicazione geografica, da cui le limitazioni alla sua stessa protezione e tutela dettate dall'assenza di un soggetto legittimato ad agire.

³⁵ In dottrina, I. CANFORA, *Gruppi di produttori ed enti di certificazione: competenze e legittimazione in una regolazione mobile*, in «Riv. dir. alim.», fasc. 2, 2015, p. 4, che ben rimarca il rilievo degli strumenti privatistici di regolazione dell'economia attraverso il consolidamento di nuovi centri di interesse.

³⁶ Cfr. art. 32, par. 4, lett. a), b), c), f) e g) reg. (UE) 2024/1143.

³⁷ Cfr. art. 32, par. 4, lett. d) e f) reg. (UE) 2024/1143.

³⁸ Cfr. Corte giust., 16 maggio 2000, causa C-388/1995; Corte giust., 20 maggio 2003, causa C-108/2001; Corte giust. UE 20 maggio 2003, causa C-469/00.

duttori a proteggere la reputazione del prodotto e l'interesse dei consumatori alla protezione giuridica che scaturisce dal sistema della produzione di qualità.

Dal combinato disposto degli artt. 32 e 33 si ricava altresì che i gruppi possono essere anche riconosciuti, posto che la norma esplicita che, *su* (loro) *richiesta*, possano ottenere un riconoscimento dall'Autorità dello Stato membro a tale fine preposta ricorrendovi specifici criteri previsti dalla normativa interna che possono riguardare la forma giuridica, il rispetto di una determinata quota minima riservata ai produttori rispetto agli altri operatori, oltre alla previsione di contributi finanziari da parte dei membri, e a una serie di disposizioni legate alla adesione e alla partecipazione dei membri ai gruppi da prevedersi nel contesto delle disposizioni statutarie. Sebbene la definizione contenuta nel vigente regolamento (e ugualmente in quello abrogato) lasci sortire alcuni dubbi circa la forma giuridica concretamente assunta, fatta salva la precisazione che sono entità costituite da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto, il decreto ministeriale di implementazione del reg. (UE) 1151/2012 opera una significativa distinzione tra la nozione di "gruppi" e "di consorzi di tutela", identificando questi ultimi quali gruppi che hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale³⁹. In altri termini, vi è quindi da ritenere che il decreto, rimarcando la distinzione tra i due soggetti giuridici, attribuisce solo ai consorzi di tutela *riconosciuti* i poteri che il regolamento assegna a qualunque altra associazione di produttori di un medesimo prodotto⁴⁰. Ebbene, in attesa di conoscere il nuovo decreto di attuazione del reg. (UE) 2024/1143, vi è da ritenere che, in continuità con la previgente disciplina, tale distinzione verrà salvaguardata, da cui la considerazione che i consorzi di tutela, quali enti esponenziali di un determinato gruppo di produttori, riconosciuti dal Ministero, rappresentano la sola entità giuridica ad avere il diritto di poter svolgere, ai sensi dell'art. 33, le funzioni ivi previste relative alle indicazioni geografiche⁴¹.

Il riconoscimento del gruppo da parte dell'autorità dello Stato membro (in Italia, il Masaf) determina, in altri termini, l'acquisizione di uno *status* giuridico che legittima l'ente a rappresentare tutti i produttori dei prodotti designati dall'indicazione geografica in questione, associati o meno, ad agire

³⁹ A livello interno il d.m. MiPAAF del 14 ottobre 2013, che ha dato attuazione al reg. (UE) 1151/2012, definisce all'art. 2 i gruppi come *qualsiasi associazione costituita principalmente da produttori o trasformatori coinvolti nella produzione del medesimo prodotto* (art. 2, lett. b), mentre i consorzi di tutela sono, a loro volta, definiti *quali gruppi di cui all'art. 45 del reg UE 1151/2012 riconosciuti dal Ministero ai sensi della normativa nazionale in materia di riconoscimento dei consorzi di tutela* (art. 2, lett. c).

⁴⁰ Sul punto M. GIUFFRIDA, *Segni degli alimenti: Dop, Igp e Stg* (voce), in «Digesto, Disc. priv.», sez. civ., XI, Utet, Torino, 2018., pp. 447-448.

⁴¹ Cfr. art. 33, par. 3, reg. (UE) 2024/1143.

nel loro interesse per svolgere i compiti di matrice pubblicistica nell'interesse della denominazione⁴², fermo restando il diritto dei singoli produttori di poter agire a difesa dei propri interessi⁴³.

Attraverso il riconoscimento del gruppo si consolida il centro unico di imputazione degli interessi collegati all'indicazione geografica che coinvolge tutti i produttori della zona di origine sottoposti al sistema di controllo⁴⁴, siano essi associati o meno⁴⁵; in altri termini, il gruppo svolge attività esterna a beneficio di tutti i produttori della zona che divengono, pertanto, destinatari delle decisioni assunte in seno agli organi collegiali del gruppo. In quanto struttura collettiva dotata di pubblico riconoscimento, che riunisce i diversi operatori, il gruppo svolge funzioni aventi le finalità di promuovere il miglioramento qualitativo e il consumo dei prodotti agricoli, pianificare la produzione e re-

⁴² In giurisprudenza, si è rimarcata la distinzione tra i “consorzi costituiti”, che avevano precedentemente all'entrata in vigore del reg. (CEE) 2081/1992 svolto le attività di rilevanza meramente privatistica, dai “consorzi riconosciuti” che, invece, hanno ottenuto l'abilitazione a svolgere le funzioni pubblicistiche, determinando l'obbligo per i primi di adeguare i loro statuti alle finalità impresse dalla disciplina europea sulla qualità. Così Cass. civ. 8 febbraio 2019, n. 3726.

⁴³ A livello interno, in materia di riconoscimento e costituzione dei consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari Dop e Igp v. d.m. MiPAAF 12 aprile 2000, n. 61413, mentre limitatamente al settore dei vini v. d.m. MiPAAF 18 luglio 2018; con riferimento alla costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose v. d.m. MiPAAF 29 agosto 2023. In dottrina, L. PAOLONI, *I Consorzi di tutela e i contratti per le politiche dell'offerta dopo il d.lgs. 61/2010*, in «Riv. dir. alim.», fasc. 3, 2012, p. 1; N. LUCIFERO, *I Consorzi di tutela erga omnes: funzioni, estensione delle regole e contributi obbligatori*, *ivi*, fasc. 1, 2019, p. 36; V. RUBINO, *Il ruolo dei consorzi di tutela nella protezione della qualità*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (diretto da), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 479; C. GERNONE, *I Consorzi di tutela: autonomia privata e compatibilità con le regole della concorrenza alla luce della nuova Pac*, in «Riv. dir. alim.», fasc. 2, 2023, p. 44.

⁴⁴ Ciò, sul presupposto che ciascun produttore della zona di origine – sia esso associato o meno ai gruppi di produttori – può utilizzare l'indicazione geografica, fermo restando l'obbligo del rispetto del disciplinare di produzione (art. 49) e per essersi sottoposto al sistema di controllo.

⁴⁵ Può essere utile rammentare che nel settore vitivinicolo oltre ai consorzi ordinari sono previsti dall'art. 41 l. 238/2016 (“T.U. Vino) i c.d. “Consorzi di tutela con funzioni *erga omnes*” che il legislatore europeo ha definito sulla base del modello interprofessionale attraverso cui perseguire l'obiettivo di gestione della denominazione nell'interesse della sua valorizzazione e promozione che supera le regole di associative e coinvolge tutti gli operatori locali che aderiscono al sistema di controllo. Invero, la disciplina di settore prevede la costituzione dei Consorzi di tutela in forma di organismi volontari a carattere associativo, assegna ad essi funzioni che trascendono l'interesse particolare degli associati per assumere un interesse collettivo e, dunque, eminentemente pubblicistico di tutela della denominazione di origine. Inoltre, nel contesto dei poteri riconosciuti ai Consorzi di tutela vi è anche la fissazione dei costi per le singole attività e la ripartizione, in base alle funzioni ordinarie o *erga omnes*, avviene tra i soggetti aderenti e tra costoro e i non aderenti al Consorzio. Con riferimento alla legittimità dell'imposizione delle tariffe Cass. civ., 08 febbraio 2019, n.3725; Trib. Brescia, 19 gennaio 2019, n. 142, con nota di N. LUCIFERO, *Consorzi di tutela erga omnes: funzioni, estensione delle regole e contributi obbligatori*, in «Riv. dir. alim.», fasc. 1, 2019, p. 36.

golamentarne la commercializzazione, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alle peculiarità dei prodotti a denominazione di origine. Ad essi i privati possono indirizzare richieste per l'utilizzo del nome, oppure il gruppo può consolidare scelte nella direzione della regolazione del mercato del prodotto di qualità attraverso norme vincolanti di ripartizione del valore a norma dell'art. 172 *bis* reg. UE 1308/2013, nonché per la regolazione dell'offerta di prodotti ai sensi dell'art. 166 *bis*, par. 1, reg. UE 1308/2013 per un periodo di tempo limitato.

Le misure previste dall'art. 166 *bis* del reg. UE 1308/2013, sulla base dell'esperienza maturata con riguardo alle analoghe regole adottate in precedenza per il settore lattiero-caseario e per i prosciutti stagionati Dop o Igp, si collocano sulla scia della cessazione delle misure di protezione del mercato agricolo⁴⁶. Invero, esse acquisiscono rilievo per introdurre sistemi di contingentamento delle produzioni di qualità attraverso una disciplina che coinvolge i produttori agricoli associati chiamati a partecipare a tali decisioni strategiche, determinando, in tal modo, una forte interrelazione tra regole dei privati e regolazione pubblica dei mercati. L'adozione di un piano di regolazione dell'offerta nella volontà del legislatore europeo si giustifica per *garantire il valore aggiunto dei prodotti di qualità, e mantenere la loro reputazione, nonché per stabilizzarne i prezzi*⁴⁷.

Sebbene lo scopo della norma non sia particolarmente chiaro, soprattutto ove si consideri l'opportunità di tale misura per mantenere il valore aggiunto del prodotto – costituente il frutto del processo produttivo coerente con il disciplinare di produzione⁴⁸ – a ben vedere, la *ratio legis* della norma sembra debba essere individuata nella necessità di garantire uno strumento di regolazione dell'offerta dei prodotti di qualità, nella prospettiva segnata dall'esigenza di stabilizzazione dei prezzi che, invece, potrebbero subire fluttuazioni tali da incidere sulla produzione del prodotto e quindi sul mantenimento della stessa. In altri termini, la finalità della norma risiede in una logica economica di governo del mercato quale strumento per favorire una più ampia e costante collocazione dei prodotti Dop e Igp sul mercato e, al contempo, per

⁴⁶ Merita puntualizzare che l'art. 166 *bis* assorbe gli artt. 150 e 172 del reg. (UE) 1308/2013 ora abrogati, in quanto le misure di regolazione dell'offerta sono destinate a tutti prodotti agricoli con Dop o Igp.

⁴⁷ Cfr. *considerando* n. 54 reg. UE 2021/2117.

⁴⁸ Così L. RUSSO, *La regolazione dell'offerta dei prodotti di qualità e i consorzi di tutela*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (diretto da), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 164. Considerazione analoghe si rinvencono in I. CANFORA, *Il regime di tutela delle indicazioni geografiche a livello europeo e internazionale*, in N. LUCIFERO (a cura di) *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, WKI, Milano, 2023, pp. 25-28.

salvaguardare anche il livello dei prezzi dalle potenziali fluttuazioni e, quindi, i ricavi degli agricoltori e la salvaguardia della produzione sul territorio. Con riferimento alla disciplina applicativa, giova puntualizzare che la normativa di dettaglio si rinviene nei “piani di regolazione dell’offerta” adottati in conformità alle norme statali, che stabiliscono le modalità applicative dell’art. 166 *bis* del reg. (UE) 1308/2013.

Il quadro disciplinare ora tracciato pone in luce il crescente interesse della disciplina europea e interna verso la determinazione di strumenti per la regolazione dell’offerta di tutti prodotti agricoli di qualità, sulla base di decisioni adottate dalle strutture collettive che riuniscono i produttori con ricadute sull’intera filiera⁴⁹. A ben vedere, tali disposizioni sono finalizzate a valorizzare spazi di autoregolazione dei protagonisti del mercato che evidenziano l’intento di rafforzare la posizione dei produttori nella filiera agroalimentare assegnando ai privati, riuniti in gruppi riconosciute da parte degli Stati membri, e demandando ad essi, competenze regolatrici che interessando la produzione, sia sotto il profilo della *qualità* sia della *quantità*, che si esprimono in accordi interni che possono essere estesi anche ai produttori non appartenenti a detta organizzazioni.

Infine, secondo quanto previsto dall’art. 34 del nuovo regolamento, gli stessi gruppi di produttori possono aggregarsi e assumere la veste di “associazione di gruppi di produttori”, il cui fine sembra essere di natura prettamente istituzionale, in quanto a tali associazioni è chiesto di collaborare e interagire con le Autorità pubbliche sui temi collegati alla politica di qualità dei prodotti agricoli, formulare raccomandazione per migliorare lo sviluppo delle indicazioni geografiche, anche con riferimento ai profili di sostenibilità. Nel dettaglio, l’associazione dei gruppi di produttori non assume funzioni di governo di una specifica indicazione geografica, bensì sembrerebbe costituire un ente avente funzione consultiva e di indirizzo politico.

5. PRODUZIONE DEI VINI DI QUALITÀ E LE “PRATICHE SOSTENIBILI”

In un contesto disciplinare che tende, come detto, a creare una disciplina unitaria del diritto agroalimentare europeo, mi pare che una particolare attenzione debba essere data alle regole della produzione del vino di qualità

⁴⁹ Ulteriore profilo che rimarca le specifiche problematiche relative, proprio, alla peculiare regolazione giuridica da applicarsi ai rapporti di mercato che intervengono nelle filiere agroalimentari, e si pone a fondamento del c.d. “eccezzionalissimo agricolo”. Così A. JANNARELLI, *Il mercato agro-alimentare europeo*, cit., p. 324. Rilevanti sul punto le osservazioni di F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, cit., pp. 443-447.

in considerazioni delle c.d. “pratiche sostenibili”, di cui all’art. 7 del nuovo regolamento.

Tale disposizione acquisisce un particolare rilievo per il settore del vino, rappresentando la possibilità di poter inserire delle *pratiche sostenibili* all’interno dei disciplinari di produzione, e quindi della produzione, con implicazioni sul piano delle regole e delle procedure. In dettaglio, si tratta di pratiche che mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell’Unione europea o nazionale in termini di sostenibilità, ambientale, sociale o economica o di benessere degli animali. A tali fini, vengono previste per perseguire, una o più degli obiettivi enunciati all’art. 7, par. 2, reg. (UE) 2020/1143 segnatamente riferiti a una mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi; un uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un’economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; la prevenzione e riduzione dell’inquinamento; e la protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; la produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l’uso di pesticidi e gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola; benessere degli animali; un reddito equo per i produttori, diversificazione delle attività, promozione della produzione agricola locale e valorizzazione del tessuto rurale e dello sviluppo locale; il mantenimento dell’occupazione nel settore agricolo attirando e sostenendo i giovani produttori e i nuovi produttori di prodotti che beneficino di un’indicazione geografica protetta; il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole e di trasformazione.

Si tratta di una disposizione dalla forte valenza semantica in quanto rimanda a pratiche sostenibili concordate da rispettare ai fini della produzione del prodotto designato da una indicazione geografica in quanto soggette agli obblighi derivanti dal disciplinare di produzione. Trova luogo in questo modo una condivisione tra tutti gli operatori coinvolti degli obiettivi della sostenibilità che, da scelta individuale, diviene collettiva per l’intera zona geografica. In questi termini, acquisisce interesse anche l’art. 8 in tema di “relazione sulla sostenibilità” in funzione della facoltà di predisporre una relazione, basata su informazioni verificabili, recante una descrizione delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate nella produzione del prodotto, dell’impatto del metodo di ottenimento del prodotto sulla sostenibilità in termini di impegni, ambientali, sociali, economici o di benessere degli animali, nonché le informazioni necessarie per comprendere in che modo la sostenibilità incide sullo sviluppo, sulle prestazioni e sulla posizione del prodotto, che la Commissione rende pubblica.

Ora, posto che la norma pone una facoltà, e non un obbligo, ai gruppi di produttori di adottare una *pratica sostenibile* va detto che tale decisione

deve essere fatta propria in seno agli organi assembleari interni ai gruppi di produttori, e in quanto tale concordata, e successivamente dare luogo al procedimento di modifica del disciplinare di produzione. Norma che si raccorda con le disposizioni specifiche sul vino ove si consideri che il par. 2 dell'art. 94 del reg. (UE) 1308/2013 estende ai gruppi di produttori del settore vitivinicolo la possibilità di inserire all'interno del disciplinare pratiche sostenibili in conformità con l'art. 7 del reg. (UE) 1143/2024.

Attraverso l'individuazione di pratiche sostenibili i gruppi di produttori individuano e applicano una norma di sostenibilità più rigorosa di quella prescritta dal diritto dell'Unione o nazionale. L'articolo 7 sposa la concezione tridimensionale della sostenibilità propria dell'*European Green Deal* e della *Farm to Fork strategy*, stabilendo che la norme di sostenibilità individuate dai gruppi di produttori debbano mirare a raggiungere obiettivi ambientali quali la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, la conservazione e l'uso sostenibile del suolo, del paesaggio, dell'acqua e delle risorse naturali, la conservazione della biodiversità, la conservazione di sementi rare, razze animali e varietà vegetali locali, la promozione di filiere corte e la gestione e la promozione del benessere degli animali; obiettivi sociali che dovrebbero includere il miglioramento delle condizioni di lavoro e di occupazione, nonché la contrattazione collettiva, la protezione sociale e le norme di sicurezza, la capacità di attrarre e sostenere sia i giovani che i nuovi produttori di prodotti designati da un'indicazione geografica per facilitare il ricambio generazionale e agevolare la solidarietà e la trasmissione delle conoscenze da una generazione all'altra e obiettivi economici primo tra tutti la garanzia di un reddito equo per i produttori del gruppo.

A livello procedurale, le modifica al disciplinare di produzione rispondono all'abrogazione dell'art. 105 del reg. (UE) 1308/2013 relativa alla modifica dei disciplinari di produzione, la cui disciplina è quindi oggi contenuta nell'art. 24 del regolamento qualità. Invero, l'inserimento di una pratica sostenibile nella produzione del vino si persegue, come accennato, attraverso le modifiche di un disciplinare di produzione (art. 24). Tale disposizione, in linea con la precedente disciplina, prevede due distinte procedure per la modifica dei disciplinari: la c.d. "procedura dell'Unione europea", a cui fare ricorso in tutte quelle ipotesi tipizzate dalla norma che esprimono un impatto significativo sull'indicazione geografica, che coinvolge la Commissione e la modifica ordinaria affidata a livello dello Stato membro. Se si considera che la modifica dell'Unione si ha qualora comprenda un cambiamento, per i vini, del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica; oppure rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; o comporta ulteriori restrizioni

alla commercializzazione del prodotto, si può ritenere che l’inserimento di una *pratica sostenibile* all’interno di un disciplinare di un prodotto vitivinicolo non configuri una delle ipotesi di modifica per le quali l’art. 24 del reg. (UE) 2024/1143 impone la procedura di modifica dell’Unione, bensì possa ricadere in quella ordinaria.

Tale disposizione si differenzia dalla sua precedente versione dell’art. 53 del reg. (UE) 1151/2012, in base al quale una modifica di una “caratteristica essenziale” del prodotto era considerata una modifica dell’Unione. In seguito all’abrogazione dell’arti. 105 del reg. (UE) 1308/2013 ad opera del reg. (UE) 1143/2024, le modifiche del disciplinare dei prodotti vitivinicoli sono regolate dalla disciplina comune. Merita osservare che il rimando dell’art. 5 del reg. (UE) 2024/1143, alla definizione di prodotti vitivinicoli, di cui alla parte II dell’allegato VII del reg. (UE) 1308/2013, rende applicabile la disciplina comune dei regimi di qualità anche ai prodotti vitivinicoli che sono stati sottoposti ad un procedimento di dealcolazione⁵⁰, fermo restando la posizione assunta dagli Stati membri⁵¹. Pertanto, se in ipotesi un gruppo di produttori di un prodotto vitivinicolo protetto da una indicazione geografica volesse proteggere anche la “versione” dealcolata del prodotto in questione dovrebbe integrare il disciplinare nella descrizione del prodotto, ma questa integrazione non incide sul nome del prodotto, né sulla categoria nel quale rientra; da cui si può desumere che le modifiche ai disciplinari rientrino nella categoria residuale delle modifiche ordinarie.

Spunti che evidenziano regole e procedure innovate dal nuovo regolamento che, tuttavia, restano ancorate alla volontà interna ai gruppi di produttori, quali unici e soli soggetti legittimati a prevedere una modifica che possa coinvolgere la collettività dei produttori locali.

6. BREVI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In conclusione, mi pare di poter sottolineare che le modifiche che la disciplina del settore del vino ha subito con l’entrata in vigore del reg. (UE) 2024/1143

⁵⁰ Ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, come modificato dal reg. (UE) 2021/2117, per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, la designazione della categoria è accompagnata dal termine: a) “dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol.; b) “parzialmente dealcolizzato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5% vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione.

⁵¹ L’Italia ha autorizzato la produzione di vini dealcolati, con l’esclusione per la produzione dei vini a Dop e Igp, ai sensi del d.m. MASAF del 20 dicembre 2024 n. 672816.

rispondono a un preciso schema logico che, se da un lato lascia spazi di autonomia che riguarda le regole della produzione del vino principalmente assegnate ai gruppi di produttori, dall'altra delinea regole comuni per il mercato dei prodotti agricoli, del vino e delle bevande spiritose.

Restano, tuttavia, le disposizioni del reg. (UE) 1308/2013 sul vino, sebbene principalmente private delle norme sui procedimenti di registrazione dell'indicazione geografica e della modifica del disciplinare di produzione, ancorate alle peculiarità che derivano dalle regole della produzione. Del resto, la qualità del prodotto del vino si lega al riconoscimento del territorio come canone di identità e di qualità, da cui l'esigenza di preservare disposizioni specifiche per il settore, ancorché relative alla disciplina sulla qualità, come si rileva con riferimento al disciplinare di produzione⁵², sul documento unico⁵³, e delle menzioni tradizionali⁵⁴. È quindi possibile considerare che le regole sulla qualità del vino, pertanto, si articolano, quanto alla produzione, secondo le norme che si rinvencono nel reg. (UE) 1308/2013 in quanto dotate di specialità, mentre sul piano delle regole generali relative ai soggetti a cui sono demandate specifiche funzioni, alle procedure amministrative, ai controlli e alle nuove disposizioni sulla sostenibilità, queste si rinvencono, in modo analogo, per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli, nel reg. (UE) 2020/1143. In questa prospettiva, deve essere considerata la finalità dell'intervento del legislatore europeo che persegue un sistema unitario ed esaustivo che, tuttavia, non deve superare le specificità dei singoli settori.

Non può sfuggire l'importanza assegnata dal legislatore europeo alle previsioni dei gruppi di produttori nell'ambito della disciplina delle indicazioni geografiche, e più in generale dell'evoluzione della Pac, in funzione di un ruolo maggiormente dinamico nella regolazione del settore produttivo e con una maggiore proiezione verso il mercato per rafforzare la competitività dei prodotti Dop o Igp e considerando il mercato in una dimensione non solo europea, ma anche internazionale, e sempre più caratterizzata da scambi *on line*. In questa direzione si colloca la riflessione che è alla base dello spostamento dell'asse regolativo su soggetti privati capaci di agire "dal basso" nella prospettiva di vigilare sulla qualità delle produzioni, ma altresì sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale che scaturiscono dalle indicazioni geografiche e che vengono sollecitate dalle regolazioni contrattuali con altri operatori, dai rapporti con le pubbliche autorità negli scambi doganali, financo alle azioni inibitorie in sede giudiziale per contrastare gli atti di concorrenza sleale che

⁵² Cfr. art. 94 reg. (UE) 1308/2013.

⁵³ Cfr. art. 95 reg. (UE) 1308/2013.

⁵⁴ Cfr. art. 112 ss. reg. (UE) 1308/2013.

rappresentano una costante nel settore. Su tali basi si ritiene che i gruppi di produttori siano chiamati a svolgere una funzione rilevante *per* il mercato e *nel* mercato in un contesto disciplinare in costante evoluzione che si articola tra *policy* e *regulation*.

Mi pare che si possa osservare che la portata innovatrice del regolamento investe soprattutto la parte istituzionale della gestione delle indicazioni geografiche attraverso l'affidamento a soggetti privati di un potere decisorio e di iniziativa che acquisisce un rilievo crescente quali attori privilegiati nell'ambito della filiera agroalimentare. Ai gruppi di produttori sono affidate funzioni centrali in quanto entità che agiscono *sul* mercato e *per* il mercato dei prodotti di qualità con il fine non solo di valorizzare la qualità dei prodotti Dop e Igp, che rappresenta il tradizionale fine dell'attività del Consorzi, ma per il funzionamento del mercato e della filiera in particolare. Vi è infatti la consapevolezza che i produttori che agiscono collettivamente hanno maggiore potere che può garantire meglio una equa distribuzione del valore aggiunto tra gli attori della catena di approvvigionamento, al fine di fornire un reddito equo ai produttori che copra i costi e consenta loro di investire ulteriormente nella qualità e nella sostenibilità dei loro prodotti.

Il tema che qui può essere solo accennato, ma che specialmente nel settore vitivinicolo acquisisce rilievo per l'eterogeneità dei soggetti coinvolti, è rappresentato dalle regole che sono alla base dei processi decisori interni ai gruppi di produttori, quali sono gli organi collegiali (organo amministrativo o assembleare), per il peso che le decisioni acquisite internamente possono all'esterno con riferimento ai prodotti di qualità e al funzionamento della filiera. Dico questo perché, in sostanza, ai gruppi di produttori viene riconosciuto un ruolo centrale nelle iniziative, siano esse in sede amministrativa ovvero in sede giudiziarie, per la tutela delle indicazioni geografiche, oltre che per le politiche di gestione delle indicazioni geografiche, ma sono queste il frutto di processi decisionali che risentono della complessità ed eterogeneità dei soggetti coinvolti (problema che si accentua nel settore vitivinicolo per la presenza di soggetti assai diversi tra loro quali i viticoltori, i vinificatori e gli imbottigliatori). Sul punto la disciplina, al di là di richiamare i principi generali sulla partecipazione democratica, si rimette principalmente all'autonomia delle parti nella definizione delle regole statutarie⁵⁵. Pertanto, la rilevanza dei processi decisori interni risulta assolutamente rilevante per le ricadute che questi possono determinare sui regimi di qualità.

⁵⁵ Al di là delle minime disposizioni contenute nel d.m. MiPAAF del 18 luglio 2018 in tema di costituzione e gestione dei consorzi di tutela dei vini.

In sostanza, il reg. (UE) 2024/1143 riflette una logica unitaria della disciplina in materia di indicazione geografiche rimettendo le scelte di ordine strategico ai gruppi di produttori anche con riferimento alle *pratiche sostenibili* e alle modifiche dei disciplinari di produzione. Alla facoltà posta dal legislatore riformista si riflette quindi una responsabilità dei gruppi di produttori (che esige, prim'ancora, le opportune competenze dei rappresentanti ai fini di compiere scelte di lungo periodo) per adottare una decisione concordata in seno agli organi assembleari che, per il fatto di riguardare il prodotto di qualità e la sua sostenibilità, si proietta nell'interesse dell'intera comunità dei produttori, ma forse più in generale della società e delle generazioni future.

